COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

IV.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 DICEMBRE 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 27

Disegno di legge (*Discussione*):

Disposizioni integrative del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, riguardante i ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio (159) 27

PRESIDENTE 27, 29, 30, 31, 32, 33
LONGHENA, *Relatore* 28, 30, 31, 32
CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . 29, 30, 32, 33
TURCHI 29, 30, 31
LUCIFREDI 30, 33
MOLINAROLI 31, 32
MERLONI 33

Votazione segreta:

PRESIDENTE 33

Disegno di legge (*Discussione*):

Promozione al grado 8° di gruppo *A* nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità (190) 34

PRESIDENTE 34
LONGHENA, *Relatore* 34
LUCIFREDI 34

Votazione segreta:

PRESIDENTE 34

Proposta di legge (*Discussione*):

LUCIFREDI — Ricostituzione del Comune di Armo (Imperia). (57). 34

PRESIDENTE 34

Votazione segreta:

PRESIDENTE 35

La seduta comincia alle 11.

Sono presenti:

Almirante, Amadeo, Audisio, Barbieri, Basso, Bersani, Bovetti, Carpano Maglioli, Colitto, Corbi, Corona Achille, Delli Castelli, Fadda, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Merloni, Molinaroli, Riva, Russo Carlo, Tosato, Tozzi Condivi, Turchi, Volpe.

Interviene alla seduta il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Cavalli.

LUCIFREDI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Migliori, Dossetti, Resta, Tupini, Conci, Gatto, Melloni, Alicata, Pajetta Gian Carlo, Viviani e Longo Luigi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, riguardante i ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio. (159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, riguardante i ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Come gli onorevoli componenti la Commissione ricorderanno, questo disegno di leg-

ge era pervenuto alla nostra Commissione in sede normale, per un parere richiesto dalla Commissione X (Industria e commercio — turismo).

La nostra Commissione, in tale circostanza, affermò la propria competenza in materia. La questione venne successivamente sottoposta alla Giunta del Regolamento, la quale fu concorde nel riconoscere la competenza della I Commissione, competenza che, in seguito, fu riconosciuta anche dal Presidente della X Commissione.

Invito pertanto il Relatore, onorevole Longhena, a svolgere la sua relazione.

LONGHENA, *Relatore*. Premetto che la mia relazione su questo disegno può valere anche per quello relativo al personale dei monumenti e musei, successivamente all'ordine del giorno, poiché si tratta di materia disciplinata dalle medesime norme.

Ho cominciato il mio studio da lontano, dalla legge del 1923, sullo stato giuridico degli impiegati — di cui tutti i decreti posteriori non sono che modificazioni — con particolare riguardo agli articoli 21, 22, 23 e 24.

Successivamente in tempo di guerra nel gennaio del 1942, fu approvato un decreto: « Provvidenze a favore dei richiamati alle armi nell'assunzione da parte di Amministrazioni dello Stato e promozioni del personale statale ». Importanti sono l'articolo 1 e l'articolo 8, i quali stabiliscono che i posti disponibili in quel momento e quelli che si renderanno vacanti fino alla fine della guerra in tutti i ruoli delle Amministrazioni civili dello Stato (per le promozioni al grado ottavo del gruppo *A* e al grado nono di gruppo *B*, per le quali è previsto l'esame secondo le disposizioni vigenti — legge del 1923 — e per quelle del grado undicesimo del gruppo *C*), sono assegnati per merito comparativo. Tutti i decreti successivamente pubblicati, dal dicembre del 1947 fino al maggio del 1948, riguardano soprattutto modificazioni e applicazioni dell'articolo 8 di questo regio decreto del 1942; e ciò in conseguenza del fatto che durante la guerra, furono sospesi concorsi e promozioni e, avvenuta la liberazione, molti Ministeri videro accresciute le loro necessità in ragione dell'accrescimento delle funzioni. Si sono avute così molte disposizioni successive — mi pare si tratti di quattordici decreti di cui gli ultimi sono del corrente anno — riguardanti dieci Ministeri, con le quali si provvide all'ampliamento degli organici.

Era una necessità? Io credo di sì. Ed è presumibile che i Ministri abbiano preso tali provvedimenti dopo maturo esame e solo obbedendo ai bisogni reali dei loro Dicasteri.

Tutta questa legislazione estensiva era determinata dalla necessità di adeguare alle accresciute funzioni di taluni Ministeri gli organi di esecuzione e, soprattutto, di collocare gli individui adatti nei posti direttivi e medi, perché mancavano quasi completamente i funzionari e gli impiegati al disopra del grado ottavo. Si noti inoltre che in ciascuno di quei quattordici decreti si fa richiamo all'articolo 8 del decreto 6 gennaio 1942, modificandolo secondo le necessità degli ordinamenti di ciascuna Amministrazione.

Naturalmente, tali provvedimenti hanno una durata che non va oltre la data del decreto stesso o si estende, al più, al 31 dicembre 1948, perché il decreto 19 marzo 1948, n. 248, stabilisce appunto che col 31 dicembre abbia a cessare lo stato, diciamo così, di eccezione.

Ora, dei due disegni di legge che dobbiamo considerare, il primo apporta disposizioni integrative al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, e riguarda la situazione particolare del Ministero dell'industria e del commercio.

Sono sempre considerati i gradi superiori al 9° del gruppo *A*, al 10° del gruppo *B* e al 12° del gruppo *C*, e vi si parla di posti non assegnati. Per i quali posti — posti intermedi e direttivi — non è possibile fare l'assegnazione, mancando ai possibili concorrenti l'anzianità, onde questa è ridotta di un anno e mezzo. È inutile qui aggiungere che è ripetuta la disposizione della non possibilità di usufruire due volte della concessa riduzione. È stabilito, cioè, che gli impiegati ed i funzionari che godono di questa riduzione di anzianità, non debbono aver precedentemente usufruito della medesima concessione.

Ancora è estesa la capacità di prender parte al concorso al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ed a quello non di ruolo di Enti pubblici, che però da un anno presti servizio presso il Ministero dell'industria e del commercio e possieda i requisiti necessari. Si vuole così, dal Ministero dell'industria e commercio, provvedere a coprire questi posti direttivi con personale che, pur appartenendo ad altre amministrazioni statali, ha però fatto nel Ministero stesso un certo tirocinio ed è quindi adatto a coprire i posti stessi.

Il secondo disegno di legge riguarda il personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità: esso è meno esteso del precedente, in quanto limita la sua efficacia alle promozioni al grado 8° del gruppo *A* e si rifà al-

l'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248, cioè è assai più ristretto del precedente: difatti, mentre per questo si tratta di estendere la validità di esistenti precedenti norme, per l'altro si tratta di applicare in un settore dimenticato provvedimenti già adottati per altre Amministrazioni statali.

Se tutto questo porta — ed ecco la mia conclusione — ad una sistemazione degli organici dissestati dalla lunga mancanza di concorsi e di promozioni, è bene che avvenga. Solo si esprime il desiderio che gli onorevoli Ministri vogliano dare tutta la loro attenzione affinché i nuovi acquisti, entrati o con concorsi per titoli o con promozioni di eccezione, siano i migliori per capacità ed i più ligi al dovere. Così come ci auguriamo che questo sia sempre avvenuto nel passato, esprimiamo il pensiero che avvenga tuttora.

Io, quindi, sono favorevole all'accoglimento dei due disegni di legge, soltanto vorrei che i Ministri, personalmente o attraverso persone di loro fiducia, accertino che la vera capacità e il merito emergano da questi concorsi, onde essi non siano semplicemente un mezzo per mettere a posto degli uomini che, pur di valore, non sempre costituiscono un acquisto, per l'Amministrazione dello Stato.

Con questa viva raccomandazione ai Ministri, esprimo quindi parere favorevole all'approvazione di entrambi i disegni di legge.

Aggiungo che si tratta di un atto di giustizia da parte nostra, perché presso gli altri Dicasteri queste promozioni sono già avvenute e quindi non dobbiamo lasciare dimenticati questi funzionari che nel Ministero dell'industria e commercio hanno — a detta del Ministro — dimostrato capacità e buona volontà.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Prego la Commissione di scusare l'assenza del Ministro Lombardo, il quale non ha potuto intervenire essendo impegnato nella riunione del Consiglio dei Ministri.

Ringrazio, comunque, la Commissione di essersi preoccupata di discutere in termine utile questo progetto di legge ed assicuro che la concessione dei beneficî previsti dal provvedimento sarà accompagnata da un esame individuale profondo della posizione dei singoli funzionari.

PRESIDENTE. Mi sono preoccupato anche io di questo aspetto del problema: assicurare una condizione di parità ai funzionari del Ministero industria e commercio e a quelli dell'istruzione — belle arti rispetto ai funzionari degli altri Ministeri che hanno fruito di analoghi vantaggi al tempo in cui il Governo aveva la potestà legislativa.

Aggiungo che, secondo l'ordine del giorno già votato dalla Commissione stessa, ho fatto pervenire al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio la richiesta della Commissione di esaminare per la ratifica — con le modifiche che crederà introdurre — tutti i decreti legislativi precedenti emanati dal Governo in tema di nuovi ruoli organici.

L'onorevole Sottosegretario mi ha assicurato che ciò avverrà al più presto, non appena avrà raccolto tutto il materiale occorrente.

TURCHI. I pochi giorni che abbiamo a disposizione, fino al 31 dicembre, ci obbligano a contenere anche le osservazioni in limiti molto ristretti.

I precedenti, sui quali veniamo informati in questo momento, ci obbligano ancora di più a contenere le osservazioni, in quanto pare che i dipendenti di altre Amministrazioni dello Stato abbiano già fruito di analoghi benefici.

Per ciò che mi riguarda, io ero assente nella riunione della Commissione in sede normale, in cui il disegno di legge fu esaminato e quindi non so quale sia stato il parere allora espresso dalla Commissione.

Comunque, anche con tutte queste limitazioni, devo fare qualche rilievo, pure tenendo conto delle condizioni di particolare urgenza in cui discutiamo i provvedimenti.

Credo che tutti saremo d'accordo nel riconoscere che i provvedimenti i quali derogano alle norme generali per la disciplina dello stato giuridico del personale statale acquistano carattere di estrema delicatezza perché, malgrado tutte le preoccupazioni che si possano avere, è assai facile, attraverso questi provvedimenti, arrecare torto agli uni e vantaggio agli altri: questo è nella natura stessa dei provvedimenti, prescindendo da ogni buona volontà del Ministro.

Qui ci sono due deroghe: deroga alle norme abituali e deroga anche alle norme di favore, cioè a quelle di cui avrebbero fruito i dipendenti di altre Amministrazioni.

Se ci fosse stato tempo e se il problema non fosse stato pregiudicato da quello che si è fatto altrove, avrei chiesto che la Commissione delegasse alcuni suoi componenti per interpellare gli organi competenti a esprimere il parere del personale: non so se il personale abbia fatto giungere i suoi desideri...

PRESIDENTE. Il personale interessato ha fatto giungere a me la raccomandazione di

esaminare al più presto possibile il disegno di legge.

TURCHI. Lo comprendo bene. Comunque, questi rilievi mi pare non possano trovare dissenzienti, in quanto chi ha un po' di esperienza in materia di personale sa come piccole cose possano spesso diventare grandi.

Vorrei fare un'ultima osservazione. Ammesso, come dice anche il Relatore e come risulta dal provvedimento in esame, che ci sia l'assoluta urgenza di ricoprire i posti creati in organico e che non si possa provvedere nelle forme regolamentari per mancanza di anzianità nei promovendi, per cautelare l'Amministrazione dell'industria, visto che si deve derogare, io proporrei che tutte le volte che non possano essere coperti i posti perché i promovendi non hanno raggiunto l'anzianità voluta, i posti stessi siano messi a concorso. Il concorso non è certamente una garanzia assoluta, ma almeno la prova dell'esame è qualche cosa che vale di più dell'anzianità di grado, perché questa molte volte non esprime il merito dell'impiegato.

Ripeto, non so se questo sia possibile, né se questo significhi introdurre una norma nuova, che potrebbe anche costituire motivo di malcontento; ma se la cosa non è pregiudicata, mi pare che il modo migliore per fare la scelta potrebbe essere quello dell'esame anziché il calcolo dell'anzianità di grado.

PRESIDENTE. La Commissione aveva già preso una determinazione precisa: quella di non procedere all'esame di questa disposizione se non dopo l'esame e l'approvazione delle disposizioni principali, cioè dei decreti legislativi in tema di ruoli organici. L'atteggiamento nostro era chiaro, convenendo tutti nel ritenere migliore l'esame in confronto al criterio dell'anzianità.

Tuttavia devo far presenti le istanze degli interessati, i quali giustamente sostengono che, se non venisse approvato questo disegno di legge, si troverebbero in una situazione d'inferiorità rispetto ai dipendenti di altri Ministeri ai quali sono già stati applicati questi benefici.

Questa, che mi è parsa veramente una questione di giustizia, mi ha indotto ad anticipare la convocazione della Commissione, anche prima di aver ottenuto, da parte della Presidenza del Consiglio, l'elenco di tutti i decreti legislativi in materia di ruoli organici, per esaminarli da un punto di vista unitario e complessivo.

Mi sono, però, convinto che se effettivamente la Commissione non approvasse questo disegno di legge, si verrebbe a creare una situazione di disparità fra i dipendenti del Ministero dell'industria e quelli degli altri Ministeri che hanno già fruito di consimili vantaggi.

Semplicemente per questa ragione di giustizia e di parità di trattamento ritengo che sia opportuno — salva la piena libertà della Commissione quando si procederà all'esame di tutta la materia in occasione della ratifica dei decreti legislativi già emanati, anche al fine di stabilire norme rigorose per la migliore scelta — procedere, intanto, all'approvazione di questo specifico disegno di legge.

TURCHI. Così stando le cose non insisto, perché è lungi da me il proposito di ostacolare la realizzazione di questa aspirazione dei funzionari. Affermo, però, la necessità di concretare delle norme generali che assicurino la scelta dei migliori.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Posso assicurare che coloro che beneficieranno di queste disposizioni sono tutti elementi che hanno fatto un'ottima esperienza.

LUCIFREDI. Ritengo che dopo quanto hanno dichiarato il Presidente, il Relatore ed il rappresentante del Governo, altro non si possa fare che dare il nostro consenso a questa disposizione, pure esprimendo un certo quale rammarico per non aver potuto esaminare più a fondo le cose, in relazione alla posizione generale del problema, secondo il voto espresso nella seduta precedente.

Ad ogni modo, non è che l'ultima fase di un periodo che si chiude, ed auguriamoci che nel periodo nuovo si eviti ogni disposizione che possa aprire la strada a supposizioni di ingiustizie o di favori e si realizzi, viceversa, la piena ed assoluta osservanza delle norme legislative in materia.

Vorrei, però, chiedere una cosa all'onorevole Relatore e all'onorevole Sottosegretario di Stato: quelle ragioni di urgenza in relazione al 31 dicembre e quella esigenza di parità di trattamento di cui hanno parlato valgono tanto per le disposizioni dell'articolo 1 quanto per quelle dell'articolo 2, oppure per quest'ultimo c'è qualche cosa di diverso? Il dubbio sorge perché un termine non risulta per l'articolo 2, relativamente all'ammissione di personale in particolari condizioni.

LONGHENA, *Relatore*. C'è un decreto legislativo del 19 marzo 1945 che stabilisce tassativamente che col 31 dicembre prossimo tutte le legislazioni di eccezione abbiano a cessare; ciò vale, quindi, anche per il personale di cui all'articolo 2.

Vorrei dire un'altra cosa per tranquillizzare il collega Turchi. Ho esaminato le due leggi del 1923, sulle quali, peraltro, avrei numerosi dubbi da sollevare: sono due leggi fasciste che io, anche per la loro costituzione, non posso approvare.

D'altra parte siamo di fronte ai numerosi decreti approvati per i Ministeri delle finanze, tesoro, lavori pubblici, lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione, interno, agricoltura, trasporti, industria e commercio (Corpo delle miniere e servizio metrico), marina mercantile, Corte dei conti, in cui queste disposizioni favorevoli sono state applicate.

Rimanevano escluse le sole categorie di funzionari di cui ai due disegni in esame. Io ho detto che forse è una ingiustizia nuova quella che commettiamo, se badiamo, a stretto rigore, alla legge del 1923; però, nello stesso tempo, si compie un atto di giustizia, in quanto parifichiamo questi poveri dimenticati agli altri che hanno già fruito di un trattamento di favore. Quanto alla legge del 1923, tengo a dichiarare che non posso approvarla oggi come non la ho approvata allora: è una legge che merita di essere riveduta e profondamente modificata, perché non è lecito che, per un impiegato che ha 10-15 anni di servizio, si stabilisca l'obbligo del concorso per esami per il passaggio a gradi superiori, quando egli è già entrato in carriera attraverso un pubblico concorso. Questo è il mezzo per favorire i beniamini, mentre il merito comparativo di ogni impiegato si può stabilire magnificamente.

MOLINAROLI. Mi sembra veramente spiacevole che la I Commissione si sia trovata a dover decidere su questo ultimo provvedimento chiamando in causa unicamente il Ministero dell'industria e commercio, quando tutti gli altri Ministeri a loro beneplacito hanno fatto quel che hanno creduto giusto, come chiaramente ha illustrato il relatore, che si è affaticato a sviscerare tutto quel complesso di norme. Le ragioni di opportunità fatte presenti dal Presidente sono intese ad evitare una ingiustizia, ma rispetto ad ingiustizie già commesse.

Peraltro, mi sembra che in questo decreto, in particolare, oltre a ripetere quello che è stato fatto da altri, ci sia qualche cosa di nuovo, il che mi pare eccessivo.

Infatti, l'articolo 2 — se non erro — al secondo comma stabilisce che a coprire i posti vacanti possono essere ammessi anche impiegati non di ruolo e provenienti, per di più, da enti pubblici.

PRESIDENTE. Ne discuteremo poi in sede di esame degli articoli.

Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dei singoli articoli:

ART. 1.

« Per il conferimento, da effettuare non oltre il 31 dicembre 1948, dei posti che all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, risultino disponibili nei gradi superiori al IX di gruppo *A*, al X di gruppo *B*, e al XII di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, e che non siano stati assegnati all'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità normalmente richiesti sono ridotti di un anno e mezzo.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni, e di essa non si può fruire per conseguire più di una promozione ».

TURCHI. La riduzione prevista in questo articolo è la stessa degli altri provvedimenti?

LONGHENA, *Relatore*. Sì. Posso citare l'articolo 3 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867 che riguarda il Ministero dell'industria (Corpo delle miniere) e l'articolo 22 del decreto relativo al Ministero del tesoro. Queste disposizioni e le altre riducono di un anno e mezzo l'anzianità necessaria per la promozione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali può essere ammesso ai concorsi previsti nell'articolo 4 del citato decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, soltanto se, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti, si trovi in servizio presso le Amministrazioni predette da almeno un anno alla data del bando di concorso.

« Ai concorsi indicati nel primo comma può partecipare anche il personale non di ruolo di Enti pubblici che si trovi in servizio presso il Ministero dell'industria e il commercio da almeno un anno alla data del bando di concorso e che abbia il titolo di studio previsto per il gruppo al quale si riferisce il posto da conferire ».

TURCHI. Non ricordo bene se il decreto citato nel primo comma è quello nel quale sono contemplate alcune facilitazioni per i

reduci, partigiani, ecc. Secondo quel decreto, possono partecipare ai concorsi interni coloro che si trovano alle dipendenze dell'Amministrazione da quattro anni e da un anno, se hanno la qualifica di reduci o partigiani. Qui scompare questa dizione e tutti possono partecipare al concorso, se hanno un anno di anzianità alle dipendenze dell'Amministrazione: vorrei sapere se nelle altre Amministrazioni si sia fatto questo.

Il secondo comma, poi, introduce una novità, perché ai concorsi interni possono partecipare anche i comandati, cioè coloro che si trovano alle dipendenze del Ministero da un anno, ma senza far parte del personale del Ministero stesso.

La relazione dice: « Il problema di questi avventizi ha aspetti particolari, perché essi non potranno trovare sistemazione presso gli Enti di provenienza, i quali non ne hanno più richiesto l'opera, e non di rado li hanno assunti per le esigenze del Ministero. Questi avventizi hanno egregiamente servito a tali esigenze e non possono ora essere pretermessi ad altri avventizi che non hanno prestato servizio presso il Ministero, come avverrebbe se l'articolo 4 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, rimanesse invariato; in modo che appare giusto che ad essi si riconosca la stessa posizione che il decreto ha fatto agli avventizi assunti dal Ministero per quanto concerne la partecipazione ai concorsi speciali ».

Ma io ritengo strano che un ente possa avere assunto del personale per comandarlo al Ministero: ho dei dubbi che la cosa stia in questi termini e che — almeno per una parte degli enti pubblici — questa affermazione corrisponda a verità.

Per effetto del decreto legge n. 61 del febbraio 1948, il personale dei comuni e delle provincie viene a fruire delle stesse provvidenze che lo Stato ha disposto per i suoi dipendenti, cioè anche in questi enti tutti i posti vacanti devono essere coperti mediante concorsi interni, ai quali partecipano gli avventizi che abbiano quattro anni di anzianità, o un anno, se reduci.

Non so di quale provenienza siano questi avventizi e non so se si possa applicare il decreto ad altri enti pubblici. Quindi questo motivo non ha certamente un valore di rilievo.

Altra domanda: nelle altre Amministrazioni si è fatto questo?

Altrimenti, mentre siamo venuti nell'ordine di idee di approvare il provvedimento in quanto estende al Ministero dell'industria quello che si è già fatto altrove, approveremmo una novità, cioè delle facilitazioni per un personale, mentre altro personale invece non le ha avute e ci distaccheremmo dalla decisione originaria di approvare il provvedimento onde non creare una situazione di disparità.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Si tratta di elementi che, quantunque siano estranei alla nostra Amministrazione, hanno acquisito una speciale competenza.

PRESIDENTE. Cioè si tratterebbe di utilizzare coloro che hanno già dato buona prova.

LONGHENA, *Relatore*. C'è un altro decreto che riguarda proprio il Ministero dell'industria e commercio, già approvato, il quale, all'articolo 4, dice che ai concorsi può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali.

PRESIDENTE. Qui si fanno due ipotesi: nel primo comma è prevista la possibilità di far partecipare al concorso del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali; nel secondo comma, eguale possibilità è concessa ai provenienti da altri enti pubblici.

MOLINAROLI. Questo secondo comma dell'articolo 2 mi sembra costituisca una novità che supera tutte le novità e tutte le eccezioni che sono state fatte in tutti gli altri Ministeri sino ad oggi. In questo modo si allarga ancora di più la cerchia di favore. Noto, poi, che per questo personale non di ruolo di enti pubblici si parla di « titolo di studio previsto », mentre per quelli del primo comma si accenna al « possesso dei requisiti prescritti ». Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di spiegarmi il perché di questa distinzione.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questa norma era stabilita soltanto per acquisire determinati elementi di specifica competenza al Ministero.

Dichiaro esplicitamente che, dato il concetto che ha portato la Commissione ad accettare il primo articolo, il Governo non insiste sul secondo comma dell'articolo 2.

LONGHENA, *Relatore*. Per quanto riguarda i requisiti, bisogna tener conto che si tratta di tre gruppi e, quindi, sono necessarî titoli diversi.

MOLINAROLI. Ma qui, oltre ad includere una categoria mai prevista di impiegati non di ruolo di enti pubblici, si precisa che, per

questi, si richiede « un titolo » a differenza degli altri. Per tutti gli altri, infatti, si richiedono i « requisiti prescritti »; per questi — che sono l'eccezione delle eccezioni — si prescrive soltanto che « abbiano il titolo di studio »; e sembra, quindi, che si prescinda da tutti gli altri requisiti.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ripeto che non insistiamo su questo comma, per rispettare il principio informatore che ha portato la Commissione ad approvare il primo articolo, con uno squisito senso di giustizia nei confronti del nostro personale.

LUCIFREDI. Dato che l'onorevole Sottosegretario di Stato ha fatto le dichiarazioni che ora abbiamo sentito, ogni altro commento sarebbe superfluo.

Vorrei aggiungere una sola parola in relazione a questo secondo comma. Io ritengo, infatti, che forse con questa norma si darebbe un beneficio eccessivo a questo personale, perché, appartenendo esso, per la massima parte, alle Camere di commercio e ad altri enti pubblici più o meno collegati col Ministero dell'industria e commercio, ha già la possibilità di partecipare ai concorsi per la sistemazione degli avventizi nei rispettivi enti dai quali dipende. Concedendo anche questa facoltà, esso avrebbe aperte due strade, mentre tutti gli altri ne usufruiscono di una sola; il che mi sembra contrario alle buone regole.

PRESIDENTE. In conclusione, mentre ci sono specifici appunti contro il secondo comma dell'articolo 2, non vi sono obiezioni rispetto al primo comma, che trova riscontro in altre disposizioni contenute in analoghi decreti legislativi emanati per altri Ministeri.

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 2, che è del seguente tenore:

« Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali può essere ammesso ai concorsi previsti nell'articolo 4 del citato decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, soltanto se, oltre ad essere in possesso dei requisiti prescritti, si trovi in servizio presso le Amministrazioni predette da almeno un anno alla data del bando di concorso ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma:

« Ai concorsi indicati nel primo comma può partecipare anche il personale non di ruolo di Enti pubblici che si trovi in servizio presso il Ministero dell'industria e il commercio da almeno un anno alla data del bando di concorso e che abbia il titolo di studio previsto per il gruppo al quale si riferisce il posto da conferire ».

MERLONI. Per quanto riguarda il secondo comma, domando se il personale non di ruolo degli enti pubblici attualmente in servizio presso il Ministero dell'industria e commercio sarebbe chiamato a concorrere per un ottavo. Infatti, la legge 8 maggio 1948 prevede l'assegnazione dell'80 per cento dei posti disponibili dopo l'attuazione della legge. Di questo 80 per cento, sette ottavi sarebbero riservati al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, mentre un ottavo sarebbe riservato al personale di altre Amministrazioni dello Stato. Adesso si aggiungerebbe questa nuova categoria di personale non di ruolo di enti pubblici. C'è quindi da domandarsi se resti fermo che gli impiegati di questa categoria concorrerebbero per un ottavo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Molinaroli ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo, comma sul quale il Governo ha dichiarato di non insistere. Poiché non vi sono altri emendamenti e quello dell'onorevole Molinaroli è integralmente soppressivo, pongo in votazione il comma secondo dell'articolo.

(*Non è approvato*).

Resta quindi inteso che il primo comma, già approvato, diviene comma unico dell'articolo 2.

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé approvato.

(*Segue la votazione*).

Ne comunico il risultato:

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Discussione del disegno di legge: Promozioni al grado 8° di gruppo A nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. (190).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Promozioni al grado 8° di gruppo *A* nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Il relatore onorevole Longhena, nella relazione sul primo disegno di legge, ha già riferito anche su questo secondo disegno di legge. Domando se ha qualche cosa da aggiungere.

LONGHENA, *Relatore*. Dirò soltanto che si tratta di un provvedimento analogo a quelli già adottati per tutti gli altri dicasteri. Non c'è niente di nuovo. Sono i dimenticati che bisogna oggi ricordare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico. Avverto che l'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, dovrebbe diventare articolo 2:

« La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

LUCIFREDI. Faccio presente che il mio emendamento ha scopo di evitare la *vacatio legis*, data l'urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucifredi.

(*È approvato*).

Resta inteso che l'emendamento testé approvato diverrà articolo 2.

Pongo ai voti il testo dell'articolo unico (che diverrà articolo 1), che è così formulato:

« Le promozioni al grado 8° del ruolo di gruppo *A* del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità sono conferite, nei limiti di tempo fissati dal decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé approvato negli articoli.

(*Segue la votazione*).

Ne comunico il risultato:

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: Ricostituzione del comune di Armo (Imperia). (57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Lucifredi: « Ricostituzione del comune di Armo (Imperia) ».

L'onorevole Lucifredi ha già illustrato ampiamente la sua proposta alla Commissione in sede normale, ed abbiamo già udita la relazione del Comitato di istruzione. Credo quindi che possiamo passare senz'altro all'esame dei singoli articoli, ai quali non sono stati presentati emendamenti e che porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Il comune di Armo, aggregato a quello di Pieve di Teco, con regio decreto 14 luglio 1928, n. 1862, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

« Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« L'organico del ricostituito comune di Armo ed il nuovo organico del comune di Pieve di Teco sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

« Il numero dei posti e gradi relativi non potrà essere superiore a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

« Al personale già in servizio presso il comune di Pieve di Teco, e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Armo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche

e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Su questo articolo, l'onorevole Lucifredi propone il seguente emendamento sostitutivo:

« La presente legge entra in vigore col giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé approvato negli articoli.

(*Segue la votazione*).

Ne comunico il risultato:

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 12.30

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI